



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 231/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 7 GOLD STAMPA SUD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “7 GOLD STAMPA SUD”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 37, COMMA 1, E 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/2005, E NEGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 5-TER, COMMI 1, 3 E 6, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE 10/16/CO.RE.COM. SICILIA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'1 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 27 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, con riferimento, in particolare, all’art. 3, comma 2, e all’art.5-ter, commi 1, 3 e 6;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”» come modificata, da ultimo, 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” (di seguito CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’allegato A concernente “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha conferito al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali.”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra CO.RE.COM. Sicilia e Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale di Sicilia (di seguito *Ispettorato*) per la verifica sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, l'*Ispettorato* inviava al CO.RE.COM. (prot. CO.RE.COM. n. 18326 del 19 aprile 2016) una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto nei confronti della società 7 Gold Stampa Sud S.r.l., (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "7 Gold Stampa Sud") (di seguito *Società*). La relazione, in particolare, evidenziava che, nel periodo compreso tra l'8 e il 13 febbraio 2016 la *Società* aveva realizzato le seguenti ipotesi di violazione:

- trasmissione di messaggi pubblicitari privi della relativa segnalazione (il messaggio pubblicitario è presente saltuariamente o solo all'inizio del messaggio pubblicitario);
- superamento dei limiti di affollamento orario (dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dell'8 febbraio 2016);
- messa in onda di trasmissioni senza rispettare le disposizioni che regolano la materia "lotto, lotteria e numerologie" (nelle giornate comprese tra l'8 e il 13 febbraio 2016).

Sulla base di tali elementi, in data 16 maggio 2016, il CO.RE.COM. Sicilia notificava alla *Società* un atto di accertamento e contestazione (n. 10/2016) (prot. CO.RE.COM. n. 24985/2016) per la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1 e 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, e negli artt. 3, comma 2, e 5-ter, commi 1, 3 e 6, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della Società

Su richiesta della *Società*, in data 10 giugno 2016, presso il CO.RE.COM. si teneva l'audizione con i rappresentanti della *Società*. In tale contesto la stessa produceva una memoria, nella quale evidenziava l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 3 e 6, della delibera n. 538/01/CSP in quanto le trasmissioni in questione non sarebbero televendite di servizi di pronostici sul gioco del lotto, bensì programmi informativi nei quali sono fornite esclusivamente notizie sulle estrazioni del lotto in tempo reale.

La *Società*, inoltre, si è riservata di presentare ulteriori "controdeduzioni" per le ulteriori ipotesi contestate, una volta acquisita copia dei DVD inerenti la programmazione oggetto della contestazione in argomento. Detta acquisizione veniva effettuata da parte della *Società* in data 25 agosto 2016, dopo presentazione di regolare richiesta di accesso (13 luglio 2016) riscontrata dal CO.RE.COM. in data 27 luglio 2016.

In data 12 ottobre 2016 la *Società* inviava suddette memorie (prot. CO.RE.COM. n. 49458/2016), nella quali evidenziava che l'obbligo di riportare in modo chiaramente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

leggibile la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario dovrebbe ritenersi soddisfatto anche quando la comparizione della scritta è - come nelle ipotesi contestate - saltuaria e non continua.

3. Valutazioni dell’Autorità

Sulla base degli esiti dell’istruttoria, il CO.RE.COM. proponeva all’Autorità un provvedimento di ordinanza ingiunzione, non condividendo le difese della Società e confermando i contenuti della contestazione

L’Autorità ritiene viceversa di dover archiviare questo procedimento, in quanto il CO.RE.COM. non ha rispettato le tempistiche indicate nell’art. 6 del *Regolamento*.

Tale disposizione, come noto, prevede che: “*Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’atto di contestazione*”.

Nel caso di specie, notificata la contestazione in data 16 maggio 2016, il CO.RE.COM., solo in data 31 ottobre 2016, ha trasmesso la relazione istruttoria all’Autorità, ben oltre quindi il termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società 7 Gold Stampa Sud S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “7 Gold Stampa Sud”), con sede legale in Via Acquicello Porto n° 6 - 95121 - Catania per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi